Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° | Roma - Giovedì, 12 aprile 1928 - Anno VI | Numero 87

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

AVVISO di pubblicazione di due fascicoli della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione delle tavole a colori dei figurini, di cui al Regio decreto n. 1308 del 1927, nonchè del Fasc. 2° del Vol. IX della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti pubblicati dal 1° al 15 dicembre 1927.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO.

Istituto centrale di statistica: Bollettino quindicinale dei prezzi.

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO STRAORDINARI

Ministero dell'economia nazionale e Istituto centrale di statistica: Rilevazione quindicinale dei prezzi all'ingrosso (sabato 7 aprile 1928 - Anno VI).

Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna, in Torino: Elenco delle obbligazioni estratte il 2 aprile 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Comune di Ancona: Elenco delle obbligazioni del prestito 1900 estratte il 4 aprile 1928 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Istituto di credito comunale dell'Istria: Elenco delle obbligazioni comunali sorteggiate nella 36ª estrazione del 31 marzo 1928 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Istituto di credito fondiario dell'Istria: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nella 18ª estrazione del 31 marzo 1928 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, in Roma: Elenco delle obbligazioni 4 per cento sorteggiate nella 17ª estrazione del 2 aprile 1928 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso.

Ducale città di Zara: Elenco dei titoli del prestito comunale dell'anno 1894 sorteggiati nella 69ª estrazione del 1° aprile 1928 e di quelli sorteggiati precedentemente e non ancora presentati per il rimborso.

Tramvie ed imprese elettriche industriali ed agricole, in Roma: Elenco delle obbligazioni di 1ª e 2ª emissione estratte il 3 aprile 1928.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1098.**

LEGGE 29 marzo 1928, n. **631.**

Modificazioni al R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, relativo a provvedimenti in favore delle piccole industrie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto commerciale italiano per i prodotti delle piccole industrie e l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato, previsti dal R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, sono soppressi.

Art. 2.

Le funzioni già affidate agli Istituti indicati nell'art. 1 sono assunte ed esercitate da due sezioni autonome dell'Ente nazionale per le piccole industrie.

Tali sezioni, aventi personalità giuridica e sede in Roma, saranno amministrate dall'Ente predetto, con patrimoni e regolamenti propri e gestioni separate.

Restano immutati i còmpiti e le finalità assegnati all'Ente nazionale per le piccole industrie dall'art. 1 e dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334.

Art. 3.

L'Ente nazionale per le piccole industrie è retto da un Consiglio di amministrazione così formato:

un presidente;

due rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale;

due rappresentanti del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

un rappresentante dell'Istituto per le piccole industrie ed il lavoro di Venezia;

due rappresentanti della Confederazione generale fascista dell'industria;

un rappresentante della Federazione autonoma degli artigiani;

un rappresentante per ciascuno degli istituti od enti partecipanti al capitale delle sezioni commerciale o creditizia.

Il presidente ed i componenti del Consiglio dell'Ente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati: spetta al Ministro per l'economia nazionale la loro nomina, revoca, sostituzione e conferma.

Art. 4.

Il Consiglio, nomina nel suo seno un Comitato esecutivo composto di quattro membri e presieduto dal presidente dell'Ente.

Art. 5.

Il controllo della gestione finanziaria dell'Ente e di quella delle due sezioni è demandato ad un Collegio di cinque revisori nominati dal Ministro per l'economia nazionale, due dei quali designati dal Ministro per le finanze.

Di detti revisori, tre fungono da effettivi e due da supplenti.

I Ministri per l'economia nazionale e le finanze potranno disporre, in ogni tempo, ispezioni sull'Ente nazionale per le piccole industrie e sulle sezioni autonome da esso amministrate.

Art. 6.

A partire dal 1° gennaio 1928 i Comitati provinciali ed i Comitati regionali per le piccole industrie sono soppressi.

Le funzioni previste dalle prime quattro lettere dell'art. 6 dello statuto dell'Ente nazionale per le piccole industrie, approvato con R. decreto 21 aprile 1927, n. 699, sono demandate ai Consigli provinciali dell'economia. Per le altre funzioni, già affidate ai Comitati provinciali, provvederà direttamente l'Ente suddetto.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale possono essere costituiti nei capoluoghi di regione Consigli consultivi regionali delle piccole industrie, formati da un rappresentante per ogni Provincia scelto fra persone tecnicamente competenti. La presidenza di tali Consigli spetta al rappresentante della Provincia alla quale appartiene il capoluogo della regione.

I Consigli predetti funzionano da organi di consulenza tecnica regionale dell'Ente.

Art. 8.

I fondi indicati nell'art. 6, comma a), del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, sono devoluti allo svolgimento dell'azione locale dell'Ente nazionale per le piccole industrie previsto dall'art. 6 del presente decreto. Nulla è innovato al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, numero 1490.

Art. 9.

Le assegnazioni indicate negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, restano devolute rispettivamente alle sezioni commerciali e di credito dell'Ente nazionale per le piccole industrie.

Art. 10.

Le anticipazioni di capitale senza interessi, fatte con la convenzione 26 settembre 1920 fra il Ministero per le terre liberate e l'Istituto per il lavoro e le piccole industrie di Venezia, e con la convenzione 29 maggio 1921 fra l'Ufficio centrale per le provincie e l'Istituto predetto, sono convertite in assegnazioni definitive con l'obbligo da parte dell'Istituto stesso di conferirle, quale ulteriore quota di partecipazione alla sezione credito dell'Ente nazionale per le piccole industrie.

Art. 11.

Al fine di estendere l'azione della sezione di credito dell'Ente nazionale per le piccole industrie nel Mezzogiorno e nelle Isole, i Banchi di Napoli e di Sicilia sono autorizzati a partecipare al capitale della sezione credito suddetta con la somma di L. 15,000,000 e 10,000,000 rispettivamente.

Le Casse di risparmio ed in genere gli ordinari Istituti di credito sono pure autorizzati a partecipare al capitale di detta sezione.

Art. 12.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la Banca nazionale per il lavoro e la cooperazione hanno facoltà di anticipare alla sezione di credito dell'Ente nazionale per le piccole industrie le somme occorrenti all'esercizio del credito da accordarsi a Consorzi di piccoli industriali.

Tali anticipazioni dovranno essere, di volta in volta, approvate dai Ministri per l'economia nazionale e per le finanze e saranno garentite dallo Stato. Il decreto relativo stabilisce le condizioni cui la concessione del credito a favore del Consorzio è subordinata.

A garentire l'Erario contro l'eventuale insolvenza dei Consorzi mutuatari resta vincolato, fino alla concorrenza di un decimo delle anticipazioni come sopra autorizzate, il fondo stanziato nel bilancio dell'Economia nazionale con il R. decreto 23 marzo 1924, n. 622.

Art. 13.

La pianta organica ed il trattamento giuridico ed economico del personale assunto in servizio dall'Ente nazionale per le piccole industrie e dalle sezioni autonome da esso amministrate, debbono essere sottoposti alla approvazione del Ministro per l'economia nazionale, d'accordo col Ministro per le finanze.

A tal fine saranno sottoposti a revisione, per essere messi in armonia con le nuove norme, i regolamenti e le convenzioni particolari che dall'Ente suddetto e dagli Istituti indicati nell'art. 1 fossero stati emanati o stipulati anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Ove, in seguito alla revisione suddetta, fosse chiesta dal personale la rescissione del contratto di impiego le indennità relative saranno liquidate in base a quelle previste dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1823.

Art. 14.

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, hanno piena efficacia nei riguardi delle sezioni di credito e commerciale dell'Ente nazionale per le piccole industrie.

Sono altresì estese all'Ente nazionale per le piccole industrie, sezione credito, le norme di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1516.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le disposizioni occorrenti per dare esecuzione alla presente legge.

Art. 16.

Sono abrogate le disposizioni dei Regi decreti-legge 13 agosto 1926, n. 1490, e 16 dicembre 1926, n. 2334, in quanto siano incompatibili con quelle della presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni legislative in materia e quelle della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1099.

LEGGE 29 marzo 1928, n. 632.

Aumento del tasso d'interesse nei casi di ritardato versamento dei contributi spettanti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli esattori comunali, i ricevitori provinciali, i tesorieri o cassieri delle istituzioni di pubblica beneficenza e delle aziende speciali, qualora debbano anticipare agli enti iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti (Monte pensioni insegnanti elementari, Cassa pensioni sanitari, Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali) le somme necessarie per il pagamento dei contributi dovuti agli Istituti stessi, percepiranno, a carico degli enti medesimi, l'interesse del 6 per cento dalla data dei pagamenti.

Se le esattorie comunali, le ricevitorie provinciali o le tesorerie speciali fossero sprovviste di titolari, ovvero questi non avessero più l'obbligo di tale anticipo per non avere in riscossione rendite o proventi liberi da vincoli o sufficienti, di pertinenza dei suindicati enti, sarà liquidato l'interesse del 6 per cento a carico degli enti debitori dal giorno susseguente alla scadenza del ruolo fino a quello del pagamento (incluso).

Art. 2.

Gli elenchi dei debitori morosi saranno trasmessi dai competenti uffici alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza non oltre il giorno 10 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre, e comprenderanno l'importo dei contributi scaduti e non pagati fino all'ultimo giorno dei mesi dispari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1100.

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. 644.

Modificazione della misura della rifusione di cambio da corrispondersi sulle competenze degli insegnanti delle Regie scuole all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 16 gennaio 1927, n. 77, e 20 novembre 1927, n. 2259;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La misura della rifusione di cambio stabilita per l'Albania con l'art. 3 del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 77, dall'anno scolastico 1927-28, è elevata dal 20 al 35 per cento, da calcolarsi in base alla media dei corsi della sterlina pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nel mese precedente a quello dei pagamenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 48. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1101.

REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. 592.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario della provincia di Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Veduto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1983, che estende ai territori annessi al Regno le vigenti disposizioni in materia di credito fondiario;

Veduto il R. decreto 4 dicembre 1927, n. 2315, col quale l'Istituto di credito fondiario della provincia di Gorizia è autorizzato a continuare l'esercizio del credito fondiario nel territorio nel quale operava, mediante emissione di cartelle fondiarie;

Vedute le deliberazioni in data 4 febbraio, 18 marzo e 21 dicembre 1927 del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto e 9 gennaio 1928 dell'Amministrazione provinciale di Gorizia in ordine al nuovo statuto per l'Istituto medesimo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario della provincia di Gorizia, composto di 49 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 13. — SIROVICH.

Statuto dell'Istituto di credito fondiario del Friuli orientale.

TITOLO I.

Costituzione - Oggetto - Durata.

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario del Friuli orientale è la continuazione dell'Istituto di credito fondiario della provincia di Gorizia, istituito con la garanzia sussidiaria della Provincia stessa in seguito a deliberazione della Dieta provinciale del 24 settembre 1901 approvata con l'ordinanza luogotenenziale del 29 novembre 1902, N. 31,311 B. L. P. N. 35.

Art. 2.

L'Istituto ha la sua sede centrale in Gorizia, alla quale fanno capo tutte le eventuali agenzie.

Esso è autorizzato ad operare nel territorio, nel quale finora operava l'Istituto di credito fondiario della provincia di Gorizia.

Art. 3.

L'Istituto ha per oggetto l'esercizio del credito fondiario a norma del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto del 16 luglio 1905, n. 646, e delle successive disposizioni particolarmente indicate all'art. 1 del decreto di estensione ai territori annessi (R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1983).

Art. 4.

Oltre ai casi di liquidazione e di cessazione previsti dalle vigenti leggi, l'Istituto potrà esser posto in liquidazione e cessare, per decreto Reale, promosso dal Ministero dell'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto e della Amministrazione della provincia di Gorizia.

TITOLO II.

Capitale - Riserve - Garanzie.

Art. 5.

Il fondo di garanzia dell'Istituto è costituito dall'importo di L. 3,000,000 derivanti dagli utili dell'Istituto di credito fondiario della provincia di Gorizia.

Esso potrà essere aumentato dai capitali che venissero conferiti da enti partecipanti col consenso del Consiglio d'amministrazione e dalle riserve che andranno formandosi a norma del presente statuto e delle leggi vigenti.

Il conferimento del capitale dovrà avvenire per metà con la cessione di crediti ipotecari che abbiano i requisiti richiesti dal presente statuto.

Trascorsi 50 anni dalla data del Regio decreto che approva il presente statuto, gli enti partecipanti potranno ritirare la loro quota di partecipazione.

Art. 6.

Il capitale conferito dagli enti partecipanti e tutte le riserve garantiscono per tutti gli impegni dell'Istituto e devono essere investiti a norma di legge nei modi ammessi per l'investita di denari pupillari, e precisamente:

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

b) in cartelle fondiarie emesse da altri istituti di credito fondiario;

c) in proprie cartelle fondiarie per non oltre il decimo del capitale;

d) in cartelle di credito agrario.

Le disponibilità di cassa possono temporaneamente essere collocate a frutto presso accreditati stabilimenti di credito.

Oltre a ciò la nuova provincia di Gorizia presta garanzia sussidiaria al capitale fondazionale ed ai fondi di riserva per gli impegni dell'Istituto, ferma restando la disposizione di cui all'art. 46 del presente statuto.

TITOLO III.

Cartelle fondiarie.

Art. 7.

La creazione e l'emissione delle cartelle fondiarie si effettua in conformità alle disposizioni degli articoli 31 e 32 e seguenti del testo unico approvato col R. decreto del 16 luglio 1905, n. 646, e rispettivamente del titolo III del regolamento approvato con R. decreto del 5 maggio 1910, n. 472.

Art. 8.

Le cartelle fondiarie sono staccate da un registro a matrice e portano l'indicazione del rogito in ordine al quale furono emesse.

Le cartelle possono essere al portatore o nominative e queste anche con cedole al portatore e possono essere emesse per serie.

Le cartelle saranno distinte secondo il diverso saggio d'interesse.

Le cartelle nominative potranno essere convertite al portatore e viceversa contro il rimborso delle spese.

Art. 9.

Le cartelle fondiarie dell'Istituto assicurano al possessore il pagamento degli interessi semestrali postecipati ad ogni scadenza, e dell'intero capitale in caso di estrazione a sorte.

Art. 10.

Le cartelle fondiarie in circolazione vengono rimborsate e quindi annullate mediante estrazione semestrale a sorte in conformità alle disposizioni dell'art. 32 del testo unico e del titolo IV del regolamento, e precisamente separatamente per i diversi tipi di valuta e di saggio d'interesse.

Art. 11.

L'estrazione sarà fatta pubblicamente e ne verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 12.

L'Istituto avrà sempre il diritto di ritirare dalla circolazione, mediante rimborso alla pari, le cartelle in circolazione, anche non comprese nelle estinzioni per ammortamento, e di emettere, in luogo di quelle ritirate, altre cartelle a saggio inferiore di interesse.

Questa conversione sarà effettuata con le condizioni e le forme stabilite dall'art. 34 del testo unico e dall'art. 62 del regolamento per l'esecuzione dello stesso.

Art. 13.

I capitali conferiti, il fondo di riserva, la massa delle ipoteche iscritte a favore dell'Istituto ed i crediti di ogni sorta derivanti dai mutui sono vincolati con privilegio a garanzia del pagamento degli interessi e dell'ammortamento della massa delle cartelle emesse, ma il possessore di queste non ha azione se non contro l'Istituto emittente.

TITOLO IV.

Operazioni di credito fondiario - Rapporti coi debitori.

Art. 14.

L'Istituto è autorizzato a tutte le operazioni previste all'art. 12 e seguenti del testo unico sul credito fondiario ed alle successive disposizioni, particolarmente indicate nell'art. 1 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1983.

Art. 15.

I mutui ipotecari sono fatti in cartelle esigibili in valuta legale, e l'Istituto può incaricarsi della vendita delle stesse acquistandole dai mutuatari.

Art. 16.

L'Istituto è autorizzato di respingere la domanda di mutuo senza addurne i motivi anche quando siano completamente e sufficientemente fornite le prove richieste per la concessione dei mutui.

In caso di concessione del mutuo incomberà al mutuatario di provvedere alla costituzione dell'ipoteca e a fornire tutte le prove che gli saranno richieste.

Ma anche quando siano adempiute tutte le condizioni può essere negato totalmente o parzialmente il contamento del mutuo quando lo consigliasse la sicurezza dell'Istituto mutuante.

Art. 17.

Gli obblighi del debitore sono determinati più precisamente nel documento di debito e dalle disposizioni del presente statuto cui nel documento è fatto espresso richiamo.

Art. 18.

Giusta l'art. 27 del testo unico, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83, l'Istituto ha facoltà di esigere per diritti di commissione e spese d'amministrazione il compenso annuo massimo di una lira per ogni cento lire di capitale mutuato.

La determinazione di questo compenso annuo entro i limiti del testo unico spetta al Consiglio d'amministrazione.

Art. 19.

Giusta l'art. 29 del testo unico l'Istituto ha la facoltà di rifiutare acconti di capitale che non raggiungano l'ammontare di una annualità, come pure pagamenti di frazioni di semestri di annualità.

Eventuali rimesse o versamenti minori costituiranno un deposito infruttifero accreditato a favore del mutuatario.

Tutti i versamenti fatti dal mutuatario serviranno anzitutto a saldare eventuali spese ed esborsi fatti per conto del mutuatario od altri accessori che andranno saldati prima delle rate e del debito capitale.

Art. 20.

Per le disposizioni dell'art. 38 del testo unico il ritardo nel pagamento degli interessi, dei rimborsi e degli accessori produce il diritto all'interesse di mora dal giorno della scadenza.

L'interesse di mora da corrispondersi dai mutuatari all'Istituto sulle somme dovute e non pagate è ragguagliato al saggio ufficiale dello sconto nella misura media del periodo di mora, ma non può essere mai inferiore al saggio del mutuo, più un punto.

Tutti i pagamenti devono farsi dal debitore presso la cassa dell'Istituto tenendo l'Istituto esente da ogni spesa; in caso di rimesse fatte per posta od in altra guisa, ogni rischio della spedizione per mancato o ritardato versamento starà a carico del debitore, e ciò particolarmente in-

caso di pagamenti fatti mediante assegni o con accreditamenti fatti in conto corrente, nei quali casi si riterrà come data del pagamento il giorno in cui perverrà l'avviso del seguito allibramento.

Art. 21.

Quando il debitore non soddisfi i suoi obblighi viene ricordato dall'Istituto di corrispondervi entro un termine adeguato.

L'intimazione del monitorio avviene a spese del debitore moroso, che saranno fissate con importo arrotondato da parte del Consiglio d'amministrazione.

Quando il mutuatario non ottemperi al monitorio, l'Istituto passerà alla riscossione esecutiva delle rate ed eventualmente del capitale anche se nessun monitorio fosse pervenuto all'interessato.

La scadenza anticipata del capitale in seguito a petizione o disdetta non toglie però l'efficacia al convenuto piano d'ammortizzazione, e pertanto continueranno a maturarsi ai loro termini a favore dell'Istituto creditore le rate stabilite e i rispettivi interessi di mora fino all'effettiva estinzione del mutuo.

Art. 22.

In conformità all'art. 7 del regolamento per l'esecuzione del testo unico, i mutuatari sono obbligati a tenere assicurati gli edifici ipotecati presso una società gradita all'Istituto vincolando le polizze a favore dell'Istituto.

Art. 23.

Giusta l'art. 9 del regolamento per l'esecuzione del testo unico, i mutuatari sono obbligati a notificare alla Direzione dell'Istituto creditore ogni cambiamento nei rapporti di proprietà o nello stato di possesso o nel valore delle realità ipotecate e devono sopportare tutte le spese derivate dai relativi provvedimenti resisi necessari.

Art. 24.

L'Istituto non può dare al debitore che sia in corrente coi pagamenti la disdetta del capitale mutuato.

Però ha diritto di chiedere la restituzione dell'intero mutuo o di una parte dello stesso nei seguenti casi:

1° quando il debitore cade in concorso;

2° quando a giudizio del Consiglio d'amministrazione il valore dell'ente ipotecato è diminuito in modo da mettere in pericolo il credito;

3° quando senza il consenso dell'Istituto viene eseguita una divisione dell'ente ipotecato, la quale a giudizio del Consiglio d'amministrazione è atta a difficoltare la riscossione del mutuo concesso dall'Istituto;

4° quando nonostante l'avvenuta ammonizione il mutuatario trascuri di assicurare gli edifici e di pagare i premi, se l'ipoteca consiste prevalentemente di edifici;

5° quando a giudizio del Consiglio d'amministrazione la sicurezza del mutuo venga diminuita in seguito ad intavolazione d'ipoteca che abbia per legge prevalenza di grado.

TITOLO V.

Amministrazione.

Art. 25.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto del presidente e di quattro membri.

Di questi il presidente e due membri vengono nominati dall'Amministrazione provinciale di Gorizia; gli altri due membri del Consiglio vengono nominati uno dal Ministero dell'economia nazionale, l'altro dalla rappresentanza comunale di Gorizia.

In correlazione all'art. 5 il numero dei consiglieri potrà essere aumentato per l'ammissione di enti partecipanti, previa corrispondente modificazione dello statuto da apportarsi nelle forme volute dalla legge.

Il Consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno un vice-presidente.

Il presidente e i due consiglieri nominati dall'Amministrazione provinciale di Gorizia devono risiedere nella città di Gorizia.

L'Amministrazione provinciale di Gorizia nominerà inoltre un consigliere supplente, il quale dovrà pure avere la residenza a Gorizia: questi sarà invitato dal presidente a fungere in caso di impedimento di uno dei consiglieri effettivi.

Il presidente resta in carica fino allo spirare del termine fissato nella nomina.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni a cominciare dal 1° gennaio successivo alla nomina.

Dopo il secondo anno la sorte determinerà i due primi consiglieri uscenti e successivamente la scadenza avverrà per anzianità di carica.

Tutti i membri del Consiglio possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di morte si provocherà tosto una nuova nomina ed il nuovo membro subentrerà nel turno dell'uscente.

Art. 26.

I parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo, i soci collettivi e accomandanti della stessa casa di commercio non possono far parte simultaneamente del Consiglio.

Art. 27.

Al presidente, e in caso di sua assenza od impedimento al vice-presidente, spetta la sorveglianza generale sull'Istituto, la convocazione del Consiglio d'amministrazione e la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte alle autorità ed al pubblico.

Art. 28.

A tutti i membri del Consiglio spetta per funzioni ed interventi alle sedute una medaglia di presenza nella misura che sarà determinata dal regolamento.

Art. 29.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'adunanza è legale quando intervengano almeno tre membri del Consiglio.

Non intervenendo il presidente, nè il vice-presidente, la presidenza viene assunta dall'anziano di età fra gli intervenuti.

Qualunque consigliere può domandare la convocazione del Consiglio indicandone l'oggetto.

In caso di parità di voti, s'intenderà adottata la proposta che abbia per sè il voto del presidente.

Ove si tratti di votazione segreta, la proposta a parità di voti è respinta.

Nessun membro del Consiglio può votare, ma deve assentarsi in quei casi nei quali è interessato egli stesso od una persona che stia con lui in un rapporto di consanguineità o di affinità almeno in secondo grado.

Art. 30.

Le discussioni e deliberazioni di ogni seduta si fanno risultare da un processo verbale, che viene firmato dal presidente, dal direttore e dal segretario.

Ogni membro del Consiglio ha però diritto di far constatare il proprio voto nominativo.

Art. 31.

Il Consiglio d'amministrazione dà le norme direttive dell'amministrazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto.

Esso delibera più specialmente:

a) sulle concessioni di mutui;

b) su eventuali rinuncie o limitazioni di garanzie esistenti a favore dell'Istituto;

c) sull'impiego delle disponibilità dell'Istituto;

d) sull'emissione delle cartelle fondiarie e sull'adozione dei nuovi tipi o tassi;

e) delibera il regolamento interno e dà le opportune istruzioni per l'applicazione dello statuto e del regolamento;

f) designa i funzionari che sono autorizzati a firmare sotto la ragione dell'Istituto;

g) in generale provvede a quanto non è demandato alla sfera di azione della direzione.

Art. 32.

La firma dell'Istituto si riterrà legalmente valida e quindi impegnerà l'Istituto, quando sotto la ragione ufficiale «Istituto di credito fondiario del Friuli orientale» appongano congiuntamente la loro firma due membri del Consiglio d'amministrazione, oppure un membro del Consiglio e un funzionario autorizzato alla firma, oppure due funzionari autorizzati alla firma.

TITOLO VI.

Impiegati.

Art. 33.

La pianta degli impiegati è deliberata dal Consiglio d'amministrazione, cui spetta pure la nomina e revoca degli stessi e la determinazione degli emolumenti.

Art. 34.

I funzionari concorrono al fondo pensioni e rispettivamente al fondo di previdenza da costituirsi con regolamento speciale.

Per la sistemazione delle pensioni maturate fino al giorno in cui entrerà in vigore il presente statuto saranno presi gli opportuni accordi tra il Consiglio d'amministrazione e l'Amministrazione provinciale di Gorizia.

Art. 35.

Al direttore, coadiuvato dagli impiegati, è affidata la gestione ordinaria sotto le discipline contenute nel regolamento.

In particolare sono demandate al direttore le seguenti attribuzioni:

a) la spedizione degli affari correnti;

b) l'istruzione degli oggetti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

c) l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;

d) la sorveglianza sugli impiegati e sugli uffici;

e) la firma della corrispondenza ordinaria.

Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo.

Art. 36.

Per i casi di impedimento o di assenza farà le veci del direttore il suo sostituto, che sarà designato dal Consiglio.

A seconda delle opportunità il Consiglio può designare più di un sostituto del direttore.

TITOLO VII.

Sindaci.

Art. 37.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri nominati dall'Amministrazione provinciale di Gorizia.

Esso nomina nel suo seno un presidente.

Ogni sindaco dura in carica un quadriennio e può essere riconfermato.

I sindaci sono soggetti alle disposizioni dell'art. 26 del presente statuto.

Art. 38.

Spetta ai sindaci la revisione annuale dei conti e dell'andamento dell'azienda.

Essi dovranno far constare le eseguite verifiche mediante verbale da comunicarsi immediatamente al presidente dell'Istituto.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti.

La retribuzione dei sindaci sarà determinata dal Consiglio dopo l'approvazione del bilancio annuale.

TITOLO VIII.

Bilanci ed erogazioni dei civanzi.

Art. 39.

Alla chiusura di ogni anno a cura del Consiglio d'amministrazione viene compilato il bilancio che entro il marzo successivo sarà trasmesso al Collegio dei sindaci.

Il Collegio, sentito il Consiglio sulle osservazioni che ritenesse opportuno di fare, delibererà in ordine all'approvazione del bilancio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione avutane.

Ne seguirà la pubblicazione nella forma che il Consiglio riterrà opportuna e l'inoltro alle competenti autorità governative.

Art. 40.

L'utile netto annuale sarà ripartito come segue:

a) sarà prelevato il 10 per cento dell'utile netto per essere assegnato al fondo di riserva;

b) la rimanenza fino a concorrenza del 5 per cento annuo sul capitale di fondazione, di cui all'art. 5, potrà essere destinata ad aumentare il capitale medesimo, in quanto il Consiglio d'amministrazione non deliberi di destinarla per intero o in parte ad altri scopi di incremento dell'Istituto o a beneficio della provincia di Gorizia; mentre agli enti partecipanti sarà corrisposto un interesse del 5 per cento sul capitale conferito;

c) l'importo residuale andrà pure in aumento del fondo di riserva;

d) quando il fondo di riserva abbia raggiunto la metà del capitale, di cui all'art. 5, nè sia inferiore, congiuntamente al capitale anzidetto, al decimo dell'ammontare delle cartelle in circolazione e si mantenga in questo rapporto, gli utili netti saranno erogati per una metà nella costituzione di un fondo speciale di previdenza e l'altra metà servirà pel pagamento dell'interesse del capitale conferito fino ad un massimo del 10 per cento, mentre l'ulteriore rimanenza andrà ad aumentare il capitale fondazionale od altrimenti servirà a dare incremento all'Istituto oppure sarà erogata a scopi di beneficenza e di pubblica utilità.

Quando il fondo speciale di previdenza abbia raggiunto l'ammontare complessivo di una semestralità di tutti i mutui, tutto l'utile sarà impiegato a pagare anzitutto il 10 per cento sul capitale conferito ed erogata la rimanenza per scopi di beneficenza o di pubblica utilità, a meno che non venga destinata dal Consiglio d'amministrazione ad aumentare il fondo di garanzia.

Le somme disponibili potranno essere accumulate di esercizio in esercizio per la formazione di un fondo speciale per erogazioni di maggiore importanza.

Art. 41.

L'erogazione dei fondi disponibili viene fatta dal Consiglio d'amministrazione.

TITOLO IX.

Sorveglianza.

Art. 42.

Finchè dura la garanzia della Provincia, l'Amministrazione provinciale di Gorizia ha diritto di intervenire alle sedute del Consiglio d'amministrazione a mezzo di un proprio delegato, il quale avrà facoltà di porre il veto contro deliberati del Consiglio, che ritenesse dannosi per l'Istituto o per la Provincia.

Il delegato dell'Amministrazione provinciale potrà elevare il veto alla seduta oppure al più tardi nel giorno successivo alla stessa.

In caso di veto, la relativa questione verrà inoltrata all'Amministrazione provinciale, che la decide definitivamente entro otto giorni, dopo sentito il Consiglio d'amministrazione.

TITOLO X.

Modificazioni dello statuto — Scioglimento dell'Istituto.

Art. 43.

Le riforme o modificazioni dello statuto, deliberate dal Consiglio d'amministrazione, dovranno conseguire l'approvazione dell'Amministrazione provinciale di Gorizia.

Saranno poi sottoposte al Ministero dell'economia nazionale che deciderà in caso di divergenze promuovendo i necessari provvedimenti per l'approvazione.

Art. 44.

Qualora si dovesse passare allo scioglimento dell'Istituto si liquiderà il patrimonio riscuotendo i crediti e saldando i debiti.

Il Consiglio d'amministrazione fungerà da Comitato liquidatore.

L'Amministrazione provinciale di Gorizia, su proposta del Consiglio di amministrazione, stabilirà un equo termine per la restituzione dei mutui ipotecari ed un congruo termine per la definizione della liquidazione.

Art. 45.

Il patrimonio depurato verrà erogato nel seguente modo:

1° anzitutto si restituirà agli enti partecipanti il capitale da essi conferito;

2° tutto il residuo sarà erogato per scopi di beneficenza o di utilità pubblica nel territorio della provincia di Gorizia.

Le erogazioni verranno stabilite dall'Amministrazione provinciale di Gorizia.

TITOLO XI.

Disposizioni transitorie.

Art. 46.

L'Istituto ha l'obbligo di riformare il presente statuto in modo particolare per ciò che concerne la garanzia prestata dalla Provincia entro il termine di 10 anni dall'approvazione del presente statuto.

Art. 47.

In difetto di tassative disposizioni di legge in contrario, i mutui concessi dall'Istituto dal momento della sua fondazione fino all'entrata in vigore del presente statuto e le relative cartelle saranno trattati secondo le disposizioni che erano normative all'atto della stipulazione dei mutui medesimi.

Art. 48.

Il presente statuto andrà in vigore un mese dopo la pubblicazione del relativo decreto d'approvazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 49.

Il Curatorio dell'Istituto di credito fondiario della provincia di Gorizia è autorizzato a introdurre nello statuto, con l'approvazione dei Ministeri competenti, quelle modificazioni non implicanti per la provincia di Gorizia maggiori impegni di quelli previsti dallo statuto medesimo che fossero eventualmente richieste dal Consiglio di Stato e dalle altre competenti autorità statali.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1102.

REGIO DECRETO 23 febbraio 1928, n. 626.

Riconoscimento giuridico del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Rovigo.

N. 626. R. decreto 23 febbraio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro (agricole edilizie) della provincia di Rovigo, con sede in Rovigo, viene riconosciuto come corpo morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1928.

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione del Pio istituto agricolo Gallini e dell'Orfanotrofio maschile e femminile, in Voghera.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 15 settembre 1927 - Anno VI - con cui venivano sciolte le Amministrazioni del Pio istituto agricolo Gallini e dell'Orfanotrofio maschile e femminile, in Voghera, affidandosene la temporanea gestione al ragioniere capo comm. Donato Dall'Alpi;

Ritenuto che il comm. rag. Dall'Alpi è stato trasferito, per ragioni di servizio, ad altra sede e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del prefetto di Pavia;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

La temporanea gestione del Pio istituto agricolo Gallini e dell'Orfanotrofio maschile e femminile, in Voghera, è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al gr. uff. dott. Donato Boragnò, prefetto a riposo, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, tutte le riforme che riterrà opportune negli statuti e nelle amministrazioni degli enti stessi per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale e per ridurre le spese di gestione.

Il prefetto di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1928.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Verona e Vicenza ad istituire una propria filiale in Montegaldo (Vicenza).

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Verona e Vicenza è autorizzata ad istituire una propria filiale in Montegaldo (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1928.

Riconoscimento dell'Istituto di esercitazioni giuridiche costituito presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università degli studi di Macerata agli effetti della pratica di avvocato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Viste le norme che regolano l'Istituto di esercitazioni giuridiche costituito con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2228, presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Macerata;

Vista l'istanza per il riconoscimento giuridico del predetto Istituto fatta dal rettore dell'Università in data 11 febbraio 1928;

Decreta:

E' riconosciuto, agli effetti dell'art. 8 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, concernente la pratica di avvocato, l'Istituto di esercitazioni giuridiche costituito presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università degli studi di Macerata.

Roma, addì 26 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: ROCCO.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Payerl di Giovanni, nato a Ceretto d'Istria il 6 luglio 1887 e residente a Trieste, Roiano piazza tra i Rivi, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paglieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Payerl è ridotto in « Paglieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Payerl nata Pelan di Biagio, nata il 25 settembre 1888, moglie;
2. Alice di Giuseppe, nata il 16 aprile 1914, figlia;
3. Ettore di Giuseppe, nato il 13 luglio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Silvio Poliak fu Giuseppe, nato a Gorizia il 25 ottobre 1872, e residente a Trieste, via Fabio Severo, n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poglia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silvio Poliak è ridotto in « Poglia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Edvige Poliak nata Clemencich di Andrea, nata l'11 marzo 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 marzo 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 27 marzo 1928 (VI) è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Montresta, provincia di Cagliari, con orario limitato di giorno.

Il giorno 1° aprile 1928 (VI) è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Borno, provincia di Brescia, con orario limitato di giorno.

Il giorno 1° aprile 1928 (VI) è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Massa Finalese, provincia di Modena, con orario limitato di giorno.

Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Il giorno 2 aprile 1928 (VI) è stato attivato il servizio fonotelegrafico pubblico con orario limitato di giorno nella ricevitoria postale di Acquacanina, provincia di Macerata, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Fiastra.

Apertura di agenzie telegrafiche.

Il giorno 1° aprile 1928 (VI) in Firenze, Hôtel Excelsior Italie, è stata attivata una agenzia telegrafica.

Il giorno 3 aprile 1928 (VI) in Abetina di Sondalo, provincia di Sondrio, è stata attivata una agenzia telegrafica.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
dell'11 aprile 1928 - Anno VI

Francia	74.62	Belgrado	33.40
Svizzera	364.82	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.482	Albania (Franco oro)	364 —
Olanda	7.638	Norvegia	5.07
Spagna	318.62	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.647	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.532	Polonia (Sloty)	213.[illegible]5
Vienna (Schillinge)	2.667	Danimarca	5.03
Praga	56.30	Rendita 3,50 %	75.575
Romania	11.95	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino (Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	45.825
Peso argentino (Carta	8.07	Consolidato 5 %	86.10
New York	18.947	Littorio 5 %	86 —
Dollaro Canadese	18.94	Obbligazioni Venezie 3,50 %	77.875
Oro	365.59		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione di premi da assegnarsi ai buoni del tesoro novennali.

Si notifica che nel giorno di sabato 28 aprile corrente, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del tesoro novennali creati con la legge 6 luglio 1922, n. 915, e col R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583.

Roma, 10 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Avviso di furto di certificati provvisori del Prestito del Littorio

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato il furto dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 85 — Numero del certificato provvisorio: 6686 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 4 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il cerificato provvisorio: Venezia — Intestazione del certificato provvisorio: Scarpa Armando di Napoleone — Capitale L. 1000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati rubati si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 1° dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 6 — Numero del certificato provvisorio: 3589 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 16 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Reggio Calabria — Intestazione del certificato provvisorio: Amendola Caterina di Pasquale, dom. a Reggio Calabria. — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 66 — Numero del certificato provvisorio: 5701 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 13 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Palermo — Intestazione del certificato provvisorio: Scelfo Giuseppe fu Antonio, dom. in Alimena — Capitale L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 73 — Numero del certificato provvisorio: 1715 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 11 gennaio 1927 — Ufficio che emesso il certificato provvisorio: Agrigento — Intestazione del certificato provvisorio: Sedita Domenico fu Angelo, domiciliato a Castro Filippo (Agrigento) — Capitale L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 79 — Numero del certificato provvisorio: 10329 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 15 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Lucca — Intestazione del certificato provvisorio: Adinolfi Carmine — Capitale lire 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 81 — Numero del certificato provvisorio: 36489 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Genova — Intestazione del certificato provvisorio: Bruni Natale di Cleto — Capitale L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 87 — Numeri dei certificati provvisori: 49796-49797 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione dei certificati provvisori: 28 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso i certificati provvisori: Roma — Intestazione dei certificati provvisori: Ciamei Domenico fu Giacinto, domiciliato a Roma — Capitale dei certificati provvisori: L. 400 - 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 91 — Numero del certificato provvisorio: 23584 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Pavia — Intestazione del certificato provvisorio: Biscaldi Carlo fu Giovanni L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 93 — Numero del certificato provvisorio: 5887 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 31 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Treviso — Intestazione del certificato provvisorio: Antonini Antonio fu Francesco — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 94 — Numero del certificato provvisorio: 48558 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 17 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Pizzicannella Pietro fu Antonio — Capitale L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 96 — Numero del certificato provvisorio: 9581 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 26 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Caserta — Intestazione del certificato provvisorio: Sorrentino Federico di Vincenzo di Carbonara di Nola — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 99 — Numero del certificato provvisorio: 659 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 15 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il cerificato provvisorio: Foggia — Intestazione del certificato provvisorio: Pepe Mario fu Francesco Paolo da Foggia — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 100 — Numero del certificato provvisorio: 13112 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 12 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Padova — Intestazione del certificato provvisorio: Miatton Andrea — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 100 — Numero del certificato provvisorio: 24032 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Padova — Intestazione del certificato provvisorio: Miatton Andrea — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 102 — Numero del certificato provvisorio: 13106 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio 17 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio — Reggio Emilia — Intestazione del certificato provvisorio: Acerbi Ivo di Guglielmo, domiciliato a Villa Rivalta, frazione di Rigo di Reggio Emilia — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 103 — Numero del certificato provvisorio: 20586 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Padova — Intestazione del certificato provvisorio: Lupi Agostino fu Leone, domiciliato a Padova — Capitale L. 2500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 104 — Numero del certificato provvisorio: 16529 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio — 30 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Avellino — Intestazione del certificato provvisorio: Avino Giuseppa fu Pasquale, domiciliata a Montella — Capitale L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 105 — Numero del certificato provvisorio: 35823 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 14 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Milano — Intestazione del certificato provvisorio: Sangalli Girolamo fu Luigi, domiciliato a Pontescoto, frazione di Rozzano (Milano) — Capitale 6400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 107 — Numero del certificato provvisorio: 4284 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 5 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Modena — Intestazione del certificato provvisorio: Rossi Giovanni fu Giuseppe residente in Modena (corso Trento Trieste, 23) — Capitale L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 114 — Numero del certificato provvisorio: 3272 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Firenze — Intestazione del certificato provvisorio: Casadio Angelo fu Luigi — Capitale L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 1° dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.